



Prot. n .019/2023/RCA

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

La **SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A.**, con sede in Lamezia Terme (CZ), c/o Aeroporto Civile Internazionale, P.IVA / cod. fisc. 01764970792, nel prosieguo denominata anche "SACAL" ovvero "Committente", ovvero "Stazione Appaltante" in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Marco Franchini, nominato con atto del 12/05/2022,

E

II RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L. - CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, composto dai seguenti operatori:

- **Consorzio Stabile Infra.Tech S.C.A.R.L.**, con sede legale in Via Michele Amari, n. 3 98076, Sant'Agata di Militello (ME), C.F e P.IVA 03256190830, REA ME-224282, PEC: info.infratech@pec.it (capofila mandataria del RTI)
- **Consorzio Integra Società Cooperativa**, con sede legale in via Marco Emilio Lepido, n 182/2, 40132, (BO), CF 03530851207, PEC consorzio_integra@pec.it (mandante del RTI),
- in persona del Sig. Fabio Alessandrino, nato _____, il _____, C.F. _____ il quale interviene e assiste nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L, capofila mandataria del predetto Raggruppamento Temporaneo di imprese, con sede operativa Via Michele Amari, n. 3 98076, Sant'Agata di Militello (ME), PEC: info.infratech@pec.it, e quindi in rappresentanza dello stesso in forza di mandato gratuito collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito con atto per Notaio Dott. Giuseppe Vicari, Repertorio n. 44547, Raccolta n. 12176, Registrato in Messina il 20/02/2023, al n.2602, serie 1T, di seguito denominato anche "APPALTATORE" ovvero "RTI" ovvero "Impresa", domiciliato per la carica presso la sede sociale.
- (La SACAL e l'Appaltatore sono congiuntamente definiti e indicati come "Parti" e, ciascuno, come una "Parte").

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - PREMESSE

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO - TERMINI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 4 - TEMPO UTILE PER LA PROGETTAZIONE - PENALI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO 5 - TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO - PENALI

ARTICOLO 6 - CONTO FINALE - TERMINI PER IL COLLAUDO

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO



ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

ARTICOLO 11 - VARIANTI

ARTICOLO 12 - REVISIONE PREZZI

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA GARANZIA RATA DI SALDO

ARTICOLO 14 - POLIZZE ASSICURATIVE

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

ARTICOLO 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

ARTICOLO 22 - CODICE ETICO - MODELLO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA GENERALE DI MANLEVA

ARTICOLO 25 – RISPETTO E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DI SCALO E DEL MANUALE DELL'AEROPORTO

ARTICOLO 26 – RINVIO

PREMESSE

- Che SACAL è soggetto gestore degli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.*: Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone, di seguito collettivamente definiti anche gli "Aeroporti");
- che SACAL, in particolare, è legittimata alla gestione dell'Aeroporto di Reggio Calabria in virtù di Convenzione trentennale sottoscritta in data 7 luglio 2017 con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito, anche "ENAC"), resa efficace *inter alios* giusto Decreto Interministeriale Prot. n. 538-12/12/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20/03/2019, avente ad oggetto la "Concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Reggio Calabria per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di Reggio Calabria"; di seguito, definita anche "Convenzione");
- che, con provvedimento del 17/06/2020 è stata perfezionata la Convenzione MIT – ENAC – SACAL per la realizzazione di "Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria" - che SACAL, ha indetto procedura aperta, ai sensi e per gli effetti del dell' artt. 60 D.lgs. 50/2016 avendo ad oggetto la progettazione esecutiva, comprensiva, ex art. 23, comma 4, d.lgs. 50/2016, di tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo, e l'esecuzione, a corpo di tutti i lavori e le forniture necessari per "l'adeguamento, riqualifica e ampliamento dell'aerostazione passeggeri" dell'Aeroporto di Reggio Calabria" (di seguito anche solo "**Lavori**") e, a tale scopo, ha emanato il Bando di gara, inviato alla GUCE in data 12/10/2022, pubblicato su GURI 5° Serie Speciale, n. 119 del 12/10/2022 ;

- che, all'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l'appalto è stato aggiudicato al **Raggruppamento Temporaneo di Imprese CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L.- CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA**, con un punteggio complessivo di 80,92/100 suddiviso tra 64,03 punti per l'offerta tecnica e 16,89 per quella economica;
 - che, in riferimento all'offerta economica, l'appaltatore ha proposto un ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara del 10,17% con la conseguenza che il corrispettivo di appalto ammonta ad euro 12.540.398,94 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - che con Atto del 23/12/2022 è stata disposta l'aggiudicazione a favore del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L.- CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA**, oggetto di comunicazione ex art. 76 Codice agli altri concorrenti;
 - che, a seguito della verifica dei prescritti requisiti, la predetta aggiudicazione è divenuta efficace;
 - che risulta trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, Codice;
 - che, con la firma del presente contratto, le parti danno atto abbiano concordemente del permanere delle condizioni che consentono l'avvio della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
 - che ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 i) il Codice identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: CIG 9409586C00 – è il seguente: CUP H39C22001400008;
 - che il Raggruppamento Temporaneo di Impresa ha indicato quale PROGETTISTA la ATIPROJECT Srl, Via G.B. Picotti, 12-14, 56124, Pisa (PI) P.IVA/CF: 02255140507;
- Tanto premesso, per far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

- 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto con forza e valore di patto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'APPALTO

- 1 - La Stazione Appaltante concede all'Impresa con sede in Via Michele Amari, n. 3 98076, Sant'Agata di Militello (ME), che accetta senza riserve, la progettazione esecutiva, comprensiva, ex art. 23, comma 4, d.lgs. 50/2016, di tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo, e l'esecuzione, a corpo di tutti i lavori e le forniture necessari per "Adeguamento Sismico Aerostazione Passeggeri e Ristrutturazione Impianto Antincendio – Riqualfica Impianti e Finiture Aerostazione – Ampliamento Sala Imbarchi" dell'Aeroporto di Reggio Calabria" (di seguito anche solo "**Lavori**").
- 2 - Fatte salve le precisazioni di cui al successivo art. 7, fanno parte integrante del presente contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, i documenti di cui all'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche solo "**CSA**"), che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in ogni loro parte, ritenendo l'Impianto progettabile e realizzabile a regola d'arte.



ARTICOLO 3

AMMONTARE DELL'APPALTO - TERMINI DI PAGAMENTO

1. L'appalto viene affidato a corpo ed il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 12.540.398,94 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esente ex art. 9 DPR 633/72.

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per la sola progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla emissione della fattura, che, ai sensi dell'articolo 59, comma 1-quater del d.lgs. 50/2016 e come espressamente previsto nel CSA, potrà essere emessa solo dopo l'approvazione, previa verifica, della progettazione esecutiva da parte di SACAL e previo rilascio della polizza assicurativa di cui all'art. 14.1.(i)

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

[Nota: le modalità di pagamento potranno variare in funzione del diverso rapporto che il progettista ha con il soggetto realizzatore; in tale senso si rimanda all'art. 2.8 del CSA].

2. - In Fase di Esecuzione dei lavori, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi in corrispondenza di quanto previsto dall'art. 3.1 del CSA. La contabilizzazione dei Lavori è stabilita a corpo nei termini indicati nel CSA; La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'art. 1.6 del CSA, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La predetta contabilizzazione dei Lavori sarà tenuta secondo quanto indicato dal DM 49/2018 e dal CSA; eventuali eccezioni e riserve dell'Appaltatore rispetto alla contabilità trovano la propria disciplina nell'art. 2.29 del CSA.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento nei tempi previsti dal CSA

Il pagamento della rata di saldo è subordinato, oltre che alle condizioni previste per i pagamenti dei singoli stati di avanzamento, anche al rilascio delle polizze di cui ai successivi artt. 13.3 e 14.2.

ARTICOLO 4

TEMPO UTILE PER LA PROGETTAZIONE - PENALI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

1 – Nel rispetto dell'art. 1.1 del CSA, l'Appaltatore dovrà eseguire ed ultimare la progettazione esecutiva entro 75 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal provvedimento con il quale il RUP, ex art. 2.7 del CSA, ordinerà l'inizio di detta attività; in caso di mancato rispetto di detto termine e dei termini di consegna parziali previsti nel CSA, troveranno applicazione le penali di cui all'art. 2.31 del CSA.

2 - Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 14 del CSA, prima dell'inizio dei Lavori, SACAL predispone la verifica preventiva della progettazione esecutiva redatta dall'Appaltatore ai livelli di cui agli artt. 23 del Codice e 33 del DPR 207/2010, nonché la sua conformità alla



normativa vigente.

ARTICOLO 5

TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO – PENALI

1 - Nel rispetto dell'art. 2.23 del CSA, l'Appaltatore deve ultimare i lavori entro 420 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.

2 - In caso di ritardo nella conclusione dei lavori trovano applicazione le penali di cui all'art. 2.31 del CSA.

3 – Ferme le penali per il ritardo nella conclusione dei lavori, trovano applicazione:

i) le penali per le interferenze con l'attività aeroportuale di cui all'art. 2.32 del CSA;

ii) le penali per inadempimento in materia di sicurezza di cui all'art. 2.37 del CSA.

ARTICOLO 6

CONTO FINALE - TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Il conto finale sarà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal certificato di ultimazione dei lavori del Direttore dei Lavori di cui all'art. 2.30 del CSA.

2. Il collaudo avverrà in corso d'opera e dovrà essere concluso entro il termine previsto dall'art. 2.30 del CSA.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Le operazioni di collaudo e il relativo certificato sono disciplinati dalle modalità indicate dalla Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 ss. mm.; il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 ss. mm., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3, dell'art. 227 del D.P.R. n. 207/2010 ss. mm., l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1 - L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di Appalto e dei suoi allegati;

- documenti di gara di cui all'art. 2.2 dello stesso CSA;

- offerta proposta resa in sede di gara dall'Appaltatore, per la parte approvata da SACAL, in questa sede



confermata e richiamata integralmente.

Fatto salvo quanto per Capitolato Speciale di Appalto, tutti i restanti documenti sopra richiamati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

1 – Fermi gli obblighi previsti a carico dell'Appaltatore da CSA, l'Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 9

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1 - Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

2 - Per l'attività di progettazione trova applicazione l'art. 31, comma 8, d.lgs. 50/2016.

2 – Per quanto concerne i Lavori è consentito il subappalto nei limiti:

i) delle lavorazioni per le quali l'appaltatore si è riservato di procedere al subappaltato in fase di offerta;

ii) di quanto disposto dall'art. 105 del Codice e dall'art. 2.19 del CSA.

ARTICOLO 10

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. Il Direttore Lavori può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dall'art. 107, comma 1, d.lgs. 50/2016; la sospensione può essere ordinata anche dal RUP per le motivazioni di cui all'art. 107, comma 2, d.lgs. 50/2016.

Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini meteorologici ufficiali della Regione Toscana o di altri istituti meteorologici territoriali legalmente riconosciuti.

Fatta eccezione per quanto precisato nel comma che segue, per la sospensione dei lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei lavori supera i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

L'eventuale risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per

cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- i) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- ii) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- iii) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- v) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

2. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall'art. 107, comma 5, d.lgs. 50/2016.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 2.24 del CSA.

ARTICOLO 11

VARIANTI

1. Nessuna variazione o addizione al progetto definitivo approvato diversa dalle proposte migliorative proposte dall'Appaltatore in sede di offerta e accolte da SACAL, può essere introdotta in fase di progettazione se non è stata richiesta o comunque preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione Appaltante.

Allo stesso modo non possono essere introdotte in fase di esecuzione varianti e/o modifiche alle opere come risultanti dal progetto esecutivo approvato se non sono disposte dal Direttore Lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione Appaltante.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 D.M. 49/2018 ss. mm. Eventuali varianti al progetto saranno quantificate da un punto di vista economico sulla base dei prezzi contrattuali, ottenuti da quelli riportati nel computo metrico estimativo ridotti del ribasso sui lavori proposto in fase di offerta dall'Appaltato.

In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dal Prezziario Ufficiale della Regione Calabria – Anno vigente, oppure in mancanza di quest'ultimi, dal Prezziario del Provveditorato Opere Pubbliche per la Calabria – Annualità vigente, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla

formulazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 8 del DM 49/2018.

In tutti i casi, anche ai nuovi prezzi contrattuali, si applicherà in ogni caso il ribasso che risulta dall'offerta economica dell'Appaltatore.

Le variazioni non disposte dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 1.8 del CSA.

ARTICOLO 12

REVISIONE PREZZI

1. La revisione prezzi è ammessa nei limiti e nelle forme previste dal combinato disposto degli artt. 2.3 e 2.3.1 del CSA.

ARTICOLO 13

CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA GARANZIA RATA DI SALDO

1 - L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, Codice la cauzione definitiva di € 510.143,43, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa n 10076719000, emessa dalla Società BENE ASSICURAZIONI S.P.A..

Detta garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- e) il pagamento delle eventuali penali.

Qualora il concedente detta garanzia receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilità di esigerlo, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore dell'Appaltatore, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

L'Appaltatore si impegna ad adeguare l'importo della garanzia a fronte della sottoscrizione di eventuali atti di sottomissione e/o atti aggiuntivi, nonché a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.



In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il contratto d'Appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico ad ogni stato di avanzamento lavori, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. La garanzia di cui al presente articolo copre, senza alcuna eccezione o riserva, anche per fatti riconducibili alle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

3. Al fine di ottenere il pagamento della rata di saldo, l'appaltatore è obbligato a costituire la cauzione o la garanzia fideiussoria di cui agli artt. 103, comma 6, Codice e 2.12.i) del CSA.

ARTICOLO 14

POLIZZE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore si impegna a costituire e consegnare alla SACAL almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori le coperture assicurative previste all'art. 2.12 del CSA a cui si rinvia. che coprano i danni subiti dalle SACAL a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Le polizze dovranno essere mantenute in vita per l'intera durata contrattuale e l'Appaltatore dovrà fornire alla SACAL documentazione attestante il regolare pagamento del premio.

L'inadempimento degli obblighi di cui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore con ogni conseguenza anche in ordine ai danni.

ARTICOLO 15

ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

1 – La Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dal presente Capitolato Speciale, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, ha la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancata approvazione della progettazione esecutiva;
- richiesta da parte dell'Appaltatore di fallimento in proprio ovvero di richiesta di ammissione a procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate alla SACAL);

- istanza di fallimento presentata da parte di soggetti terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente a SACAL;
 - mancata comunicazione a SACAL relativamente alla costituzione ed alle modifiche dell'organo amministrativo dell'Appaltatore ed alla composizione della compagine sociale e delle sue eventuali modifiche (compreso fiduciari/fiduciari o, comunque, partecipazioni indirette);
 - violazione degli obblighi di garanzia di cui agli artt. 2.12 e 2.14 del CSA;
 - mancata stipulazione delle assicurazioni di cui all'Art. 2.12 del CSA, nonché mancato pagamento dei relativi premi per tutta la durata del presente Contratto;
 - perdita di autorizzazioni o licenze;
 - perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - inosservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico Comportamentale di SACAL che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere, di approvare e di accettare in ogni sua parte;
 - inosservanza delle prescrizioni imposte dal Regolamento di Scalo e/o del Manuale dell'Aeroporto;
 - ritardo e/o mancato pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi e previdenziali del personale addetto al Servizio;
 - mancata regolarità retributiva, contributiva e previdenziale, adibizione per lo svolgimento dell'appalto di lavoratori autonomi– nella più ampia accezione del termine – neppure per lo svolgimento parziale e/o accessorio del Servizio, ovvero di lavoratori subordinati non in regola con le previsioni di cui al CCNL applicabile.
 - laddove 'Aggiudicatario si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'Appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di Appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
 - quando l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
 - eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della Progettazione Esecutiva superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi;
 - in tutte le altre ipotesi in cui la risoluzione ex art. 1456 cod. civ. è prevista nel CSA e nel presente Contratto.
- La Stazione Appaltante dovrà risolvere il Contratto, ex art. 1454 cod. civ., qualora:

i) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

ii) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

2. In caso di risoluzione SACAL avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, fermo il diritto al risarcimento di tutti i maggiori danni.

Si applica quanto previsto dall'art. 108, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.

Rientra nelle facoltà della Stazione Appaltante dare luogo, con proprio provvedimento, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui si manifestino errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

3. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle opere eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

ARTICOLO 17

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

17.1 – Fatto salvo l'intervento del Collegio Tecnico Consultivo, eventuali controversie tra SACAL e l'Appaltatore derivanti dalla progettazione o dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, fatta salva in ogni caso la possibilità di concludere la transazione di cui all'art. 208 Codice.

17.2- Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente da individuarsi, ex art. art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 nella sezione specializzate del Tribunale delle Imprese presso il Tribunale di Catanzaro; in caso di sopravvenuta abrogazione di detta disposizione la competenza è da riconoscersi in via esclusiva, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo, al Tribunale di Catanzaro.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 18

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1 - A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Via Michele Amari, n. 3 98076, Sant'Agata di Militello (ME), e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC: info.infratech@pec.it.

ARTICOLO 19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche “Regolamento” (in quanto compatibile con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non abrogati);
- D.l. 76/2020 come convertito con legge 120/2020;
- D.l. 77/2021 come modificato e integrato dalla legge di conversione 108/2021;
- D.M. 7.3.2018, n. 49;
- Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili
- Decreti Ministeriali adottati in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”
- L. 13 agosto 2010, n. 136
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D. Lgs. 231/2001
- Codice Etico SACAL S.p.A
- Norme CEI
- Norme UNI
- Norme ISPESL
- Norme di prevenzione incendi
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all’edizione vigente all’atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.

L'appalto è altresì regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ARTICOLO 20

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

1 - Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

1 - Per quanto attiene al trattamento dei dati personali si rimanda integralmente all'informativa allegata al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale.

2 - L'Appaltatore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti la Committente, la sua organizzazione aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale.

Di conseguenza, l'Appaltatore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

L'Appaltatore, qualora intenda avvalersi per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato di prestazioni fornite da soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale, è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti, anche di questi ultimi.

ARTICOLO 22

CODICE ETICO - MODELLO ORGANIZZATIVO

1 – SACAL ha adottato, ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2001, un Codice Etico contenente, tra l'altro, i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca e/o intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa, nonché un Modello Organizzativo che, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e prevedendo un apparato sanzionatorio in caso di violazione di quanto in esso previsto, dà concretezza all'affermazione dei suddetti principi e valori.

L'Appaltatore è tenuto a prendere atto di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo disponibili sul portale di SACAL Spa.

L'Appaltatore è obbligato ad adottare un comportamento in linea con quanto previsto dai suddetti documenti e comunque a mantenere una condotta tale da non esporre SACAL SpA al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di sicurezza sul lavoro. L'inosservanza di tale obbligo costituirà grave inadempimento dell'Appaltatore e legittimerà SACAL SpA a risolvere di diritto il Contratto.



ART. 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

1 - Al presente contratto è associato il codice CIG 9409586C00.

L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul seguente conto corrente dedicato: IBAN [•] e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla Committente eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell'Appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA GENERALE DI MANLEVA

Ai sensi e per gli effetti ed in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, e per l'intera durata del medesimo, l'Appaltatore sarà l'esclusivo ed unico responsabile di ogni e qualsivoglia tipo di conseguenza derivante dalle prestazioni fornite ai propri clienti ed altresì di ogni danno, di qualsiasi genere e natura e/o trasgressione a qualsivoglia titolo, a norma di legge penale, civile, amministrativa che possa essere arrecata sia durante che dopo l'esecuzione del presente contratto, per fatto, colpa ovvero negligenza o imperizia tanto sua che dei propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, o anche come semplice conseguenza dell'attuazione del contratto medesimo. Pertanto, l'Appaltatore dichiara fin da ora di manlevare e si obbliga a tenere indenne la SACAL ed i propri incaricati da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di risarcimento del danno a qualunque titolo, da chiunque intrapresa anche relativo ad eventuali spese legali, che in qualsiasi modo sia connessa ai servizi/prestazioni/beni/ attività e quant'altro possa essere attinente all'esecuzione del presente contratto, sia per causa imputabile all'Appaltatore medesimo



sia a fatto dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo presenti ed operanti presso le proprie Strutture, anche se causata da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore per i titoli di cui sopra.

ARTICOLO 25

RISPETTO E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DI SCALO E DEL MANUALE DELL'AEROPORTO

L'Appaltatore deve assicurare la diffusione e l'osservanza delle regole e prescrizioni contenute nel Regolamento di Scalo e nel Manuale dell'Aeroporto vigente nell'aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni.

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore deve comunicare a sacalspa@legalmail.it (alla c.a. del CMM SACAL) l'indirizzo di posta elettronica (PEC) a cui trasmettere gli aggiornamenti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto.

L'Appaltatore deve garantire la conoscenza e l'osservanza dei contenuti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto da parte dei propri dipendenti o preposti o collaboratori esterni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore attesta espressamente di aver preso conoscenza del contenuto del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto vigenti nell'aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni e si impegna alla sua osservanza, rimanendo responsabile nei confronti di SACAL per tutta la durata del Contratto in caso di violazione di detti Regolamento e Manuale da chiunque commesso, sia per fatto proprio che dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

15

ARTICOLO 26

RINVIO

1 – Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto.

Redatto e protocollato in Lamezia Terme il 23/02/2023

Stipulato il 07/03/2023

Per Società Aeroportuale Calabrese S.p.a.

L'Amministratore Unico

Marco Franchini

Per RTI Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l.- Consorzio Integra Società Cooperativa

Il Legale Rappresentante

Fabio Alessandrini



Allegati:

Atto costitutivo Associazione Temporanea di Impresa

Capitolato Speciale di Appalto

Durc Appaltatore